



COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE proposta n.ro 37 del 07/12/2023
UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: Divieto - dal 08 dicembre 2023 al 06 gennaio 2024 - di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici.

Considerato che:

- durante il periodo delle festività di Natale e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico di tutti gli animali (domestici e non), in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento e, quando tali botti esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, causano spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;

Dato atto che la legge 125/2008 ha modificato l'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento alla incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto ed anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

Rilevata l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Atteso che l'Amministrazione comunale, non siano stati mai segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini, nella quale è impegnata anche la Polizia locale;

Visti/o:

- gli articoli 7, bis, 50 e 54 del D.lgs 267/2000;
- la L. 689/1981;
- Il richiamato D. Lgs 123/2015 ss.integrazioni e modificazioni;
- il divieto di vendere ai minori di anni 18 i fuochi di artificio della categoria "F2" "fuochi d'artificio" che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici;
- il divieto di vendere ai minori di anni 14 i fuochi d'artificio della cat. "F1" che comprende i "fuochi d'artificio" che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità

trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati. Sono ricompresi in questa categoria i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

1. della vendita di fuochi d'artificio ai minori di anni 18 marchio CE categoria "F1" e "F2";
2. su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, dal 08 dicembre 2023 al 06 gennaio 2024 compreso, di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere.

L'inosservanza della disposizione di cui al punto 2) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al presente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge citata;

Informa

che contro il presente provvedimento è ammesso:

- o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- o ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

Dispone

che, la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio comunale;
- pubblicata nei locali pubblici;
- trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale di Irgoli affinché provveda agli adempimenti conseguenti;
- trasmessa, altresì, per doverosa conoscenza:
 - alla Questura di Nuoro
 - alla Stazione Carabinieri di Irgoli.

Irgoli, 07/12/2023

Il Sindaco
PORCU IGNAZIO

